

#### ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLIZZI Scuola dell'infanzia – primaria e secondaria di I grado BELLIZZI (SA)

P.zza "A. De Curtis" — 84092 BELLIZZI (SA) - C.F. 95146350657 Tel/FAX 0828-355488 C.M. SAIC8AX00R

pec: saic8ax00r@pec.istruzione.it - mail Istituzionale: saic8ax00r@istruzione.it

sito web: <a href="http://www.scuolabellizzi.edu.it">http://www.scuolabellizzi.edu.it</a>

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "BELLIZZI"-BELLIZZI

Prot. 0021433 del 29/10/2024

II (Uscita)

# REGOLAMENTO BULLISMO

Е



Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto





### Sommario

PREMESSA	3
II BULLISMO	3
IL CYBERBULLISMO	4
LA LEGGE CONTRO IL CYBERBULLISMO IN 5 PUNTI	6
RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE	8
1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO	8
2. IL REFERENTE DEL " BULLISMO E CYBERBULLISMO ":	8
3. IL COLLEGIO DOCENTI	
4. IL CONSIGLIO DI CLASSE	8
5. IL DOCENTE:	9
6. I GENITORI	
7. GLI ALUNNI:	9
STRUMENTI DI SEGNALAZIONE	10
PROVVEDIMENTI DISCDIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA	11
CONCLUSIONI	1.

#### **PREMESSA**

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute.

Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall'assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili soggettive quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola.

La **scuola**, in collaborazione con la **famiglia** e con le **agenzie educative** presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e formative che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni.

#### Il Bullismo

Con il termine **BULLISMO** si indicano tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione che si realizzano a scuola, generalmente, nel periodo adolescenziale e pre - adolescenziale. Sono molti i fatti di cronaca dai quali si evince che i ragazzi violenti che compiono atti di questo tipo, trovano risposta da parte delle autorità competenti che, prontamente, prendono posizione contro i malfattori; purtroppo, sono tantissime anche le situazioni di bullismo (mobbing a scuola) in cui la vittima di violenza e la sua famiglia non trovano il coraggio di denunciare.

Il **bullismo**, quindi, è un abuso di potere.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi. Prima di tutto bisogna distinguere il bullismo dai semplici giochi o ragazzate; al di là delle singole forme di prepotenza, il bullismo può essere descritto secondo le seguenti caratteristiche generali:

- PIANIFICAZIONE: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato: il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta. Si tratta di atti ripetuti nel tempo e con una certa frequenza.
- POTERE: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale ed etico: egli si identifica con il potere.
  - Il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.
- RIGIDITA': i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.
- GRUPPO: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang".

• PAURA: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che riferendo questi episodi all'adulto, la situazione possa solo peggiorare e suscitare possibili ritorsioni da parte del bullo: "Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi!"

Alla luce di queste caratteristiche, il bullismo può assumere forme differenti:

fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui furto intenzionale;
<i>verbale</i> : manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
<i>relazionale</i> : sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

#### Il Cyberbullismo

Il **Cyberbullismo** riguarda una forma di bullismo online che colpisce i giovanissimi, soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro la vittima prescelta.

#### Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di immagini, foto e video, pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privatocreando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Negli ultimi anni, il fenomeno del cyber-bullismo ha assunto dimensioni preoccupanti dal momento che, anche i nostri alunni, sono utenti attivi delle tecnologie digitali. Diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato che i ragazzi imparano velocemente imitando il comportamento dei loro genitori e dei compagni. Gli alunni di oggi hanno ottime competenze tecniche ma, spesso, mancano ancora di un pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali ignorando le insidie e i "pericoli della rete" che diventa il luogo in cui il bullismo inizia e/o continua.

La mediazione attiva degli adulti permette l'integrazione di valori e il pensiero critico e aumenta la consapevolezza sui possibili rischi, sulle sfide e le infinite opportunità offerte dal mondo online.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, inoltre i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto, può essere necessario molto tempo, prima che un caso venga alla luce.

I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità.

Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblichi immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale **bersaglio**. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare la nostra scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti deviati, troppo spesso ignorati o minimizzati, a volte, anche dagli stessi docenti.

Il **bullismo** e il **cyberbullismo** devono essere conosciuti e combattuti da tutti e in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo";
- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017;
- dalla legge n. 70 del 17 maggio 2024 "Disposizione e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo".

#### La legge contro il cyberbullismo in 5 punti

Con l'entrata in vigore della legge n. 70 del 17 maggio 2024 "Disposizione e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", pubblicata in G.U. n. 125 del 30 maggio 2024, sono state apportate modifiche alla legge n. 71 del 29 maggio 2017.

Ecco i punti di principale interesse per il mondo della scuola e per le famiglie:

#### 1. Che cosa si intende per "cyberbullismo"

La norma fornisce una definizione giuridica del **cyberbullismo** come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo (Art.1) e indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell'episodio) da attuare in ambito scolastico e non solo.

#### 2. Come cambia la scuola?

La legge definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana (MIUR, USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nella promozione di attività preventive, educative e ri-educative. L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, e senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

#### In particolare:

- a. Ogni Istituto Scolastico deve individuare fra i docenti **un referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Il ruolo di tale docente è dunque centrale.
- b. Secondo quanto già previsto dalla legge 107/2015 (la Buona Scuola) le scuole attuano la **formazione** del personale scolastico sul tema.
- c. Viene promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
- d. In un'ottica di alleanza educativa, il **Dirigente Scolastico** che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici e il patto educativo di corresponsabilità (destinato a tutte le famiglie) dovranno essere integrati con riferimenti a condotte di cyberbullismo.
- e. Le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi, di cui al comma 3 della legge n. 70 del 17 maggio 2024. Gli Uffici Scolastici Regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e educazione alla legalità.

Ciascun minore **ultraquattordicenne** (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al **Garante per la protezione dei dati personali**, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito <u>www.garanteprivacy.it</u>) il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

#### 4. In cosa consiste il provvedimento di carattere amministrativo?

È stata estesa al cyberbullismo la procedura di **ammonimento** prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di *ingiuria* (art. 594 c.p.), *diffamazione* (art. 595 c.p.), *minaccia* (art. 612 c.p.) e *trattamento illecito di dati personali* (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del **questore** (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. Sarebbe stato auspicabile evitare l'applicazione ai minori della procedura di ammonimento e promuovere invece la responsabilizzazione degli autori di atti di bullismo e cyberbullismo attraverso il ricorso a procedure chene prevedano l'ascolto e la partecipazione.

#### 5. Qual è il ruolo dei servizi territoriali?

I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della legge, promuovono progetti personalizzati per **sostenere le vittime** di cyberbullismo e a **rieducare**, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori autori di cyberbullismo.

#### RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

#### 1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

#### 2. IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, Forze di Polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

#### 3. IL COLLEGIO DOCENTI:

 promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

#### 4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e, nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

#### 5. IL DOCENTE:

- predispone una omogeneità degli interventi educativi e nelle risposte al bullismo;
- promuove uno spirito di solidarietà verso la vittima;
- condanna atteggiamenti omertosi;
- promuove una cultura dei valori della cittadinanza;
- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

#### 6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

#### 7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- in ossequio alla C.M. n. 5274 del 11 luglio 2024 relativa alle "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico del primo ciclo di istruzione a.s. 2024/25" è fatto divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Didattico Personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la quida dei docenti.

#### STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

A tal proposito, è stata strutturata una scheda di prima segnalazione.

La scheda di prima segnalazione ha lo scopo di accogliere la segnalazione di tutti i presunti casi di bullismo in modo da poter prendere in carico la situazione. Il caso potrà essere riferito da qualsiasi persona interna o esterna della scuola. La prima segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo: serve quindi a fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti.

Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e la successiva legge n. 70 del 17 maggio 2024 – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di **bullismo e cyberbullismo** e li sanziona sulla base di quanto previsto nel presente regolamento, nel regolamento disciplinare di Istituto e secondo le vigenti normative. Si precisa che i provvedimenti disciplinari hanno valore educativo.


Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto. Per i casi più gravi, constatato l'episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno **sportello di ascolto**, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.



## PROCEDURA PER CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA





AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
1. PRIMA SEGNALAZIONE	Genitori Docenti Alunni Personale ATA	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2. VALUTAZIONE APPROFONDITA	Dirigente Referenti Bullismo Consiglio di classe/interclasse Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
	Dirigente Referenti Bullismo	Incontri con gli alunni coinvolti Informare e coinvolgere i genitori Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo
3. GESTIONE DEL CASO ATTRAVERSO INTERVENTI EDUCATIVI E/O DISCIPLINARI	Coordinatori consiglio di classe/Interclasse Docenti	Responsabilizzare gli alunni coinvolti Ristabilire regole di comportamento in classe Interventi/discussione in classe
	Alunni Genitori Psicologi	Lettera di scuse da parte del bullo Compiti/lavori di assistenza e riordino a scuola Compito sul bullismo/cyberbullismo Gestione della relazione Counselling
		Supporto di rete
4. MONITORAGGIO	Dirigente Referenti bullismo Docenti	Monitoraggio dell'andamento del caso nel tempo: Se il caso è risolto rimanere attenti Se la situazione continua proseguire con gli interventi

#### **CONCLUSIONI**

L'approccio sul gruppo deve avere come focus l'esplicitazione del conflitto. Il **gruppo classe** può diventare un luogo per imparare a stare nelle relazioni, affrontandone gli aspetti problematici e offrendo strumenti e modalità per sviluppare un'alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale. Naturalmente, al fine di mettere a punto una o più strategie contro il bullismo/cyberbullismo, oltre agli alunni, i soggetti interessati sono gli insegnanti e i genitori. Per avere successo, la **strategia antibullismo** deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. Il recupero dei "bulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e, quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

Aggiornamento approvato dal Collegio dei docenti il 09-09-2024 con delibera n. 20 ed al Consiglio di istituto il 09-09-2024 con delibera n. 2.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Rosaria PAPALINO (Firma Autografa omessa ai sensi dell'Art. 3 del DIgs n. 39/1993)